



## ACCORDO DI PARTENARIATO

### Premessa

- Premesso che la Commissione europea, DG Ambiente con la Decisione di applicazione n. C(2002)/2907final/76 del 2/8/2002, notificata il 25/9/2002, ha approvato il progetto LIFE il Raggio Verde di Novara, presentato dal Comune di Novara, che prevede la partecipazione dei seguenti partner: la società per la raccolta dei rifiuti ASSA S.p.A, la società di trasporto pubblico urbano SUN S.p.A e il Dipartimento Studi Impresa e Territorio dell'Università del Piemonte Orientale;
- Premesso che copia della Decisione sopra menzionata e la relativa copia del progetto approvato sono parte integrante del presente accordo
- Tra il Comune di Novara, Sindaco pro tempore Avv. Massimo Giordano e
- la società ASSA S.p.A, Presidente del CdA e legale rappresentante Dott. Giuseppe Abenante
- la società SUN S.p.A, Presidente del CdA e legale rappresentante Ing. Filippo Cataldo
- il Dipartimento Studi Impresa e Territorio dell'Università del Piemonte Orientale, Direttore del Dipartimento e legale rappresentante Prof. Mario Valletta

si conviene e stipula quanto segue:

## **PARTE I - Disposizioni giuridiche e amministrative**

### **Articolo 1 - Riferimenti**

- 1.1. L'esecuzione del progetto LIFE deve essere conforme alle disposizioni dei seguenti documenti (in ordine di precedenza):
  - Regolamento (CE) n. 1655/2000 del Consiglio<sup>1</sup>,
  - Decisione/accordo/contratto della Commissione che accorda il sostegno finanziario ed è notificata al beneficiario,
  - Norme Amministrative Standard,
  - proposta di progetto indicata nella decisione della Commissione.

### **Articolo 2 - Servizio responsabile della Commissione e corrispondenza**

- 2.1. Ai fini dell'attuazione del progetto, la Commissione è rappresentata dalla Direzione Generale Ambiente nella persona dell'ordinatore delegato o sottodelegato.

---

<sup>1</sup> GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1.

- 2.2. Tutta la corrispondenza deve riportare il numero di identificazione e il titolo del progetto e deve essere inviata al seguente indirizzo:

**Commissione europea**  
**Direzione generale Ambiente**  
**Unità ENV.D.1 – BU-9 2/1**  
**B - 1049 BRUXELLES/BRUSSEL**

- Una copia di tutta la corrispondenza deve essere inviata al gruppo esterno di controllo del progetto designato dalla Commissione, ovvero Timesis srl, Via Piccolini 7, 56017 S. Giuliano terme (PI)

### **Articolo 3 - Partecipanti**

- 3.1. A seconda dei loro ruoli e obblighi, i partecipanti ai progetti si dividono in tre categorie di seguito denominati "partecipanti":

beneficiario:

- il Comune di Novara, che sarà responsabile del coordinamento e della gestione del progetto e pertanto svolgerà un ruolo attivo per tutta la sua durata. Inoltre avrà parte attiva in fase di programmazione, nell'ambito della proposta di modifiche da apportare ai documenti di programmazione territoriale esistenti; nella fase di concertazione, gestirà i tavoli di concertazione che avranno luogo; nella fase di sperimentazione, attraverso la realizzazione di interventi infrastrutturali; nella fase di disseminazione e più in generale nelle attività di comunicazione con la Commissione e di divulgazione.

partner:

- Il Dipartimento Studi per l'Impresa ed il Territorio (S.I.T.), che svolgerà, nell'ambito del progetto RA-VE, attività di studio, ricerca e valutazione. In particolare sarà coinvolto nella fase preparatoria del progetto, così come nella fase conclusiva, partecipando ai seminari previsti e fornendo la documentazione a supporto di questi. Il Dipartimento si occuperà, inoltre, dell'attività di valutazione, sia, ex-ante, di valutazione ambientale strategica dei documenti di programmazione, che, ex-post, di valutazione dei risultati ottenuti dal progetto.
- La S.U.N., che interverrà direttamente nel progetto nella fase di sperimentazione, attraverso la diffusione dell'utilizzo dei mezzi pubblici a basso impatto ambientale e l'applicazione di sistemi di agevolazione della percorrenza da parte dei mezzi pubblici sui mezzi privati. Inoltre, in fase di programmazione parteciperà alle proposte di modifica da apportare al piano del traffico e nella fase di concertazione, prenderà parte ad alcuni tavoli di concertazione.
- L'A.S.S.A., che avrà parte attiva nell'ambito del progetto, nella fase di sperimentazione della gestione dei servizi pubblici, al fine di migliorare e rendere maggiormente efficace il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. In particolare, attiverà nuovi servizi di raccolta e creerà un'isola ecologica per la raccolta differenziata di quartiere. Inoltre, in fase di programmazione parteciperà alle proposte di modifica da apportare al piano del traffico e nella fase di concertazione, prenderà parte ad alcuni tavoli di concertazione.

subcontraenti.

- 3.2. Al fine di organizzare le attività in modo snello ed efficace il soggetto capofila ed i partner di progetto procedono alla costituzione del previsto Comitato di Gestione, avente al suo interno
- un capo-progetto, individuato nella figura dell'Arch. Roberto Guasco
  - un responsabile per la gestione ed organizzazione del progetto, individuato nella figura dell'Arch. Paola Vallaro
  - un responsabile della valutazione e disseminazione e della progettazione infrastrutturale, individuato nella figura del Geom. Daniele Finazzi
  - un rappresentante del Dipartimento S.I.T., individuato nella figura dell'Arch. Prof. Cesare Emanuel
  - un rappresentante della S.U.N. S.p.a., individuato nella figura dell'Ing. Enrico Casale
  - un rappresentante dell'A.S.S.A. S.p.a., individuato nella figura del P.to Silvio Carniel

Il Comitato si riunirà almeno una volta al mese ed in occasione del rilascio delle relazioni sullo stato di avanzamento del progetto e dei rapporti intermedio e finale.

#### **Articolo 4 - Ruolo e obblighi del beneficiario**

- 4.1. Il Comune di Novara è il beneficiario, ovvero l'unico soggetto legalmente e finanziariamente responsabile della realizzazione del progetto nei confronti della Commissione.
- 4.2. Il beneficiario riceve il contributo finanziario della Commissione ed assicura la ripartizione di tale contributo finanziario secondo le modalità specificate nella PARTE III del presente accordo.
- 4.3. Il beneficiario deve farsi carico di una parte dei costi del progetto di cui è a capo (cofinanziamento).
- 4.4. Il beneficiario è l'unico referente della Commissione e l'unico partecipante che riferisce direttamente alla Commissione in merito all'avanzamento del progetto sul piano tecnico e finanziario. A questo scopo il beneficiario fornisce rendiconti delle spese e delle entrate e rapporti intermedi e finali in cui sono inclusi i dati forniti dai partner e in cui tali dati sono verificati e ne è accertata la concordanza con i rendiconti delle spese e delle entrate corrispondenti.
- 4.5. Il beneficiario partecipa direttamente alla realizzazione tecnica del progetto e alla divulgazione dei risultati.
- 4.6. Il beneficiario tiene registri contabili aggiornati conformemente ai normali principi contabili stabiliti dalla legge e dalle norme esistenti. Conserva i giustificativi di tutte le spese e le entrate del progetto indicati dalla Commissione (comprese copie della documentazione dei partner e dei subcontraenti), come ad esempio fatture, fogli di presenza e documenti usati per il calcolo delle spese generali. Tale documentazione deve essere completa, precisa ed adeguata.
- 4.7. Il beneficiario si assicura che i subcontraenti emettano fatture che facciano chiaramente riferimento al progetto. Le fatture, come pure qualsiasi documento a sostegno della

scelta del subcontraente e tutti i dettagli riguardanti il servizio fornito devono essere conservati.

- 4.8. Il beneficiario ha l'obbligo di fare in modo che il sostegno della Comunità sia pubblicizzato, come indicato all'articolo 16.
- 4.9. Il beneficiario è tenuto a scambiare liberamente con i partner il know-how necessario per la realizzazione del progetto.

## **Articolo 5 - Ruoli e obblighi dei partner**

- 5.1. I partner sono direttamente coinvolti nella realizzazione tecnica di una o più attività del progetto. Ciascun partner deve sostenere una parte dei costi del progetto (cofinanziamento).
- 5.2. I partner fruiscono del contributo finanziario della Commissione come indicato nella Parte III del presente accordo.
- 5.3. I partner tengono registri contabili aggiornati, conformemente ai normali principi contabili stabiliti dalla legge e dalle norme esistenti. Conservano i giustificativi di tutte le spese, le entrate e gli utili del progetto indicati alla Commissione dal beneficiario, come ad esempio fatture, fogli di presenza e documenti usati per il calcolo delle spese generali. Tale documentazione deve essere chiara, precisa ed adeguata.
- 5.4. I partner hanno l'obbligo di fornire al beneficiario, responsabile della presentazione di relazioni tecniche e finanziarie alla Commissione, tutti i documenti necessari a questo scopo.
- 5.5. I partner non presentano direttamente alla Commissione relazioni sull'avanzamento del progetto sul piano tecnico e finanziario, se non su esplicita richiesta di quest'ultima.
- 5.6. I partner si assicurano che i subcontraenti emettano fatture che facciano chiaramente riferimento al progetto; qualsiasi documento a sostegno della scelta del subcontraente e tutti i dettagli riguardanti il servizio fornito devono essere conservati.
- 5.7. I partner sono tenuti a scambiare liberamente con il beneficiario e gli altri partner il know-how necessario per la realizzazione del progetto.
- 5.8. I partner hanno l'obbligo di assicurarsi che il sostegno della Comunità sia pubblicizzato, come indicato all'articolo 16.
- 5.9. I partner non possono agire, nel contesto del progetto, come subcontraenti del beneficiario o di altri partner.

## **Articolo 6 - Ruoli e obblighi dei subcontraenti**

- 6.1. Per compiti specifici di durata fissa, un progetto può fare ricorso anche a subcontraenti, che non sono considerati partner del progetto.

- 6.2. I subcontraenti forniscono servizi esterni al beneficiario e/o ai partner che finanziano interamente la loro attività.
- 6.3. I subcontraenti non effettuano alcun investimento finanziario nel progetto e quindi non beneficiano di alcun diritto di proprietà intellettuale in relazione ai risultati del progetto.
- 6.4. L'assegnazione di lavori in subappalto da parte del beneficiario e dei partner deve avvenire nel rispetto delle norme applicabili relative agli appalti pubblici e, laddove pertinente, in conformità con le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.
- 6.5. Tutte le fatture dei subcontraenti devono presentare un chiaro riferimento al progetto LIFE (cioè numero e denominazione) e alla commessa subappaltata dal beneficiario/partner. Le fatture devono inoltre essere sufficientemente precise per consentire di individuare le singole voci, che costituiscono il servizio prestato (descrizione chiara e costo di ciascuna voce).

### **Articolo 7 - Ruolo dei gruppi esterni di controllo**

- 7.1. Nel monitoraggio del progetto la Commissione si avvale del sostegno di gruppi esterni, che per il progetto LIFE “il Raggio Verde di Novara” è la Timesis srl di S. Giuliano terme (PI). I gruppi di controllo seguono e valutano l'avanzamento del progetto a livello tecnico e la sua coerenza con i costi sostenuti. I gruppi di controllo hanno una funzione esclusivamente consultiva per la Commissione e non intervengono nella gestione delle risorse finanziarie. I gruppi di controllo sono indipendenti dai progetti. In veste di delegati della Commissione ispezionano i progetti e forniscono valutazioni sulle relazioni presentate alla Commissione. I gruppi di controllo non sono autorizzati a prendere alcuna decisione a nome della Commissione.
- 7.2. I gruppi di controllo esterni sono tenuti al rispetto delle stesse norme di riservatezza che vigono per i partecipanti al progetto e per la Commissione.

### **Articolo 8 - Responsabilità civile**

- 8.1. In nessuna circostanza e per nessuna ragione la Commissione può essere ritenuta responsabile in caso di reclami derivanti dalla decisione relativamente a danni subiti dal personale o dai beni del beneficiario durante l'esecuzione del progetto. La Commissione non accetterà richieste di risarcimento o di rimborso relative ai reclami di cui sopra.
- 8.2. I beneficiari esonerano la Commissione da ogni responsabilità concernente la relazione con i partner o gli accordi sottoscritti in tale contesto.
- 8.3. Il beneficiario e i partner sono gli unici responsabili di fronte a terzi, anche per i danni di ogni tipo che questi ultimi dovessero subire nel corso dell'esecuzione del progetto.

### **Articolo 9 - Conflitto di interessi**

- 9.1. Il beneficiario adotta tutte le precauzioni necessarie per evitare conflitti di interesse e informa immediatamente la Commissione di ogni situazione che può o potrebbe dar luogo a tali conflitti.

## Articolo 10 - Rapporti sulle attività tecniche

Il beneficiario deve fornire alla Commissione:

- una o più relazioni sullo stato di avanzamento in conformità delle scadenze previste dal progetto;
- un rapporto intermedio in conformità delle scadenze previste dal progetto;
- un rapporto finale entro i 3 mesi successivi al completamento del progetto;
- in qualsiasi momento le informazioni eventualmente richieste sulla gestione del progetto.

Le **relazioni sullo stato di avanzamento** contengono una breve descrizione di tutte le attività effettuate in riferimento agli obiettivi, alle azioni e al piano di lavoro previsti dal progetto. Va inoltre allegata una sintesi finanziaria del bilancio del progetto.

Una delle relazioni sullo stato di avanzamento può essere sostituita dal rapporto intermedio nel caso in cui il beneficiario raggiunga la soglia di spesa di cui all'articolo 23, paragrafo 3 prima o dopo il termine previsto dal progetto per il rapporto intermedio. Ciò consente al beneficiario di presentare la richiesta di pagamento intermedio a tempo debito. In tal caso una relazione sullo stato di avanzamento viene presentata alla data originariamente prevista per il rapporto intermedio.

**Il rapporto intermedio** comprende:

- un elenco dettagliato delle attività svolte in relazione agli obiettivi, alle azioni e al piano di lavoro previsti dal progetto;
- in allegato, ove necessario, una serie di diapositive, foto a colori o immagini elettroniche che illustrino le principali azioni e risultati del progetto; qualsiasi altro documento, mappa o pubblicazione che costituisca un prodotto identificabile del progetto o che sia utile per valutarne il successo;
- il rendiconto intermedio delle spese e delle entrate a scopo puramente informativo oppure come richiesta di pagamento intermedio.

**Il rapporto finale** comprende:

- una sintesi dei principali risultati del progetto;
- un elenco dettagliato delle attività svolte in riferimento agli obiettivi, alle azioni e al piano di lavoro previsti dal progetto;
- in allegato, se del caso, una serie di diapositive, foto a colori o immagini elettroniche che illustrino le principali azioni e risultati del progetto; qualsiasi altro documento, mappa o pubblicazione che costituisca un prodotto identificabile del progetto o che sia utile per valutarne il successo;
- una relazione divulgativa su supporto elettronico e cartaceo; tale relazione è rivolta ad un pubblico più ampio e serve per informare i responsabili delle decisioni e le parti non tecniche sugli obiettivi e i risultati raggiunti; va presentata nella lingua del beneficiario oltre che in inglese e/o in francese. La relazione divulgativa è obbligatoria per tutti i progetti;
- il rendiconto finale delle spese e delle entrate.
-

Tali relazioni e rapporti devono essere inviati contemporaneamente a:

- la Commissione (una copia completa contenente gli allegati e due copie dei rendiconti delle spese e delle entrate),
- al gruppo esterno di controllo del progetto designato dalla Commissione (una copia completa compresi gli allegati ed una copia del rendiconto delle spese e delle entrate).

Le autorità degli Stati membri hanno il diritto di richiedere una copia della relazione sullo stato di avanzamento e dei rapporti intermedi. Per quanto riguarda il rapporto finale, il regolamento (CE) n. 1655/2000 del Consiglio (LIFE) prevede l'obbligo da parte del beneficiario di presentare, entro tre mesi dal completamento del progetto, un'ulteriore copia alle suddette autorità.

La Commissione può richiedere ulteriori copie di qualsiasi relazione, rapporto e/o degli allegati qualora si renda necessario.

Il beneficiario è tenuto a creare o a utilizzare un sito WEB per la diffusione dei risultati del progetto. L'indirizzo WEB presso il quale i principali risultati del progetto sono messi a disposizione del pubblico va indicato nelle relazioni.

#### **Articolo 11 - Ritardi di esecuzione**

- 11.1. Il beneficiario è tenuto ad informare la Commissione, in modo tempestivo e fornendo tutte le spiegazioni del caso, di ogni circostanza suscettibile di compromettere o ritardare l'esecuzione del progetto. Le parti interessate devono essere d'accordo sui provvedimenti da adottare.
- 11.2. I ritardi di esecuzione del progetto possono determinare una modifica dello stesso (articolo 12) o la sua risoluzione (articolo 13).

#### **Articolo 12 - Modifiche al progetto**

- 12.1. Il beneficiario è tenuto ad informare la Commissione e ad ottenerne il consenso scritto prima di apportare qualsiasi modifica sostanziale al progetto.
- 12.2. L'elenco delle modifiche indicato di seguito non è completo; le modifiche che non rientrano nella lista sono valutate singolarmente. In caso di dubbio, il beneficiario è invitato a contattare il servizio responsabile della Commissione.
- 12.3. Le modifiche che possono avere un impatto significativo sull'esecuzione del progetto sono considerate sostanziali, in particolare:
  - A) Modifiche dell'obiettivo globale del progetto  
Queste modifiche, se richieste, saranno prese in considerazione solo se l'obiettivo globale del progetto non viene modificato radicalmente e se risulta evidente che le ragioni che rendono necessarie le modifiche non dipendono dal beneficiario o dai partner.

- B) Cambiamenti della natura o del contenuto delle azioni e/o dei prodotti identificabili fondamentali  
 Questa richiesta di modifica viene considerata solo se non viene modificato in modo sostanziale l'obiettivo globale del progetto.
- C) Cambiamenti dello status giuridico del beneficiario e/o dei suoi partner e/o sostituzione del beneficiario e/o dei partner.  
 Questa richiesta di cambiamento viene accolta solo se il nuovo status giuridico o il nuovo beneficiario/partner risponde a tutti i criteri di ammissibilità applicati per valutarne l'affidabilità tecnica e finanziaria al momento della valutazione della proposta. La Commissione si riserva il diritto di ricorrere ai criteri applicabili al momento della richiesta di modifica se ritiene che essi garantiscano uno standard più elevato.
- D) Anticipo della data di avvio o ritardi nella realizzazione delle attività del progetto che possano posticipare la data di completamento dello stesso.  
 Un posticipo della data di completamento del progetto superiore a sei mesi viene preso in considerazione solo se:
  - i motivi del ritardo non dipendono, in tutto o in parte, dal beneficiario/dai partner,
  - sono state prese tutte le misure necessarie per limitare il ritardo,
  - vengono fornite garanzie sufficienti sul rispetto della nuova data di completamento.
- E) Richiesta di modifica del piano finanziario. In nessun caso l'importo massimo del contributo comunitario può superare quello fissato nella decisione, anche qualora i costi reali complessivi siano superiori a quelli previsti nel bilancio preventivo.  
 Una richiesta di modifica della partecipazione finanziaria del beneficiario/partner (cofinanziamento) è considerata sostanziale quando uno dei soggetti citati riduce il proprio livello di partecipazione finanziaria di oltre il 30% rispetto alla quota fissata nel progetto.  
 Qualora un beneficiario/partner riduca la propria partecipazione finanziaria, il beneficiario, in accordo con i partner, è tenuto a reperire le risorse necessarie a garantire la corretta esecuzione del progetto.  
 In nessun caso la Commissione accetterà di aumentare il proprio contributo a seguito del ritiro/della riduzione della partecipazione finanziaria di uno o più soggetti (beneficiario/partner).
- F) Richiesta di modifica del ruolo tecnico o del beneficiario/partner

Tali modifiche sono ritenute sostanziali se le attività di cui è responsabile il beneficiario e/o i partner sono affidate ad un partecipante (beneficiario e/o partner) diverso da quello previsto originariamente. Queste richieste sono prese in considerazione solo se il nuovo assetto risponde a tutti i criteri di ammissibilità applicati per valutare l'affidabilità tecnica e finanziaria di ciascun partecipante (beneficiario/partner) al momento della valutazione della proposta. La Commissione si riserva il diritto di ricorrere ai criteri applicabili al momento della richiesta di modifica se ritiene che essi garantiscano uno standard più elevato.

- G) Aumento o diminuzione in una o più categorie di spesa del bilancio preventivo del progetto

Le modifiche richieste sono ritenute sostanziali solo se l'aumento/diminuzione è contemporaneamente superiore al 10% di una categoria di spesa e a 10 000 €. Le modifiche richieste sono prese in considerazione solo se non cambiano sostanzialmente la finalità complessiva del progetto.

- 12.4. Nei casi in cui sia necessario il consenso scritto della Commissione, occorre inviare per iscritto una richiesta formale di modifica prima che questa sia realizzata. La Commissione si riserva il diritto di non prendere in considerazione le richieste pervenute a meno di tre mesi dalla conclusione del progetto. La richiesta deve contenere tutti gli elementi che descrivono e giustificano le modifiche proposte e deve essere presentata in conformità con il formato previsto dalla Commissione per le relazioni. Se la Commissione accorda il proprio consenso, al beneficiario verrà inviato un protocollo addizionale.
- 12.5. Nel caso vengano apportate modifiche sostanziali al progetto senza il necessario consenso della Commissione, quest'ultima si riserva il diritto di rifiutarsi di cofinanziare le azioni modificate in questione e, se necessario, di annullare, sospendere o chiedere la restituzione integrale o parziale del sostegno comunitario.
- 12.6. Le modifiche che non rientrano nell'articolo 12.2 non sono considerate sostanziali e non richiedono il preventivo consenso scritto della Commissione. Il beneficiario può apportare la modifica, informandone la Commissione nel rapporto successivo.

### **Articolo 13 - Chiusura del progetto**

- 13.1. La Commissione può mettere fine alla decisione nel caso in cui il beneficiario non tenga fede a uno degli obblighi in essa stipulati, senza addurre valide ragioni di tipo economico o tecnico. A tal fine la Commissione applica la procedura prevista dall'art. 13 delle Norme Amministrative Standard.
- 13.2. La Commissione può mettere fine alla decisione in qualsiasi momento senza alcuna comunicazione e senza versare compensazioni di alcun genere se il beneficiario è dichiarato in fallimento o in liquidazione o è oggetto di provvedimenti analoghi, o

presenta dichiarazioni volutamente false o incomplete per ottenere il contributo finanziario della Comunità previsto nell'accordo. In questo caso, la Commissione potrà richiedere la restituzione parziale o totale degli importi già versati ai sensi della decisione.

- 13.3. La risoluzione della decisione per irregolarità finanziarie non pregiudica l'applicazione di altre misure o sanzioni amministrative che possono essere comminate ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18.12.95.
- 13.4. Il beneficiario può mettere fine al progetto in qualsiasi momento mediante preavviso scritto di due mesi, purché sussistano valide ragioni di tipo economico o tecnico. Il beneficiario sarà tenuto a presentare una relazione tecnica, che illustri lo stato dei lavori e le ragioni che lo inducono a mettere fine al progetto. Il beneficiario dovrà presentare altresì una relazione finanziaria sulla cui base la Commissione determinerà l'ammontare dei costi ammissibili.
- 13.5. La decisione scade 24 mesi dopo la data stabilita per il completamento del progetto. La Commissione notifica al beneficiario le eventuali proroghe concesse.

#### **Articolo 14 - Riservatezza**

- 14.1. La Commissione e i beneficiari/partner sono tenuti a rispettare la riservatezza di tutti i documenti, informazioni o altri materiali loro trasmessi a titolo riservato, se la rivelazione del loro contenuto dovesse danneggiare l'altra parte.
- 14.2. La Commissione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, incluso Internet, tutte le informazioni che considera pertinenti.

#### **Articolo 15 - Pubblicità al sostegno comunitario**

- 15.1. Il beneficiario e i partner sono tenuti a pubblicizzare il sostegno ricevuto dalla Comunità in tutti i documenti e i media prodotti nell'ambito del progetto, in particolare libri, opuscoli, comunicati stampa, video, software, ecc. A questo scopo è stato elaborato un logo LIFE ad hoc. Per quanto riguarda i materiali audiovisivi, nei ringraziamenti all'inizio e/o alla fine deve essere fatta chiara ed esplicita menzione del sostegno ottenuto da LIFE.
- 15.2. Il logo LIFE non può essere menzionato come marchio di qualità o marchio di qualità ecologica e il suo uso deve essere limitato alle attività di divulgazione.
- 15.3. Il beneficiario e i partner sono tenuti a esporre e mantenere aggiornati pannelli informativi che riportino informazioni sul progetto nei luoghi in cui quest'ultimo viene realizzato. I pannelli dovranno essere collocati in posizione strategica ed essere accessibili e visibili al pubblico. Il logo LIFE vi dovrà sempre figurare.
- 15.4. Il beneficiario e i partner dovranno pubblicizzare il progetto e i suoi risultati, in particolare nei mass media, menzionando sempre il sostegno comunitario. In ciascuna relazione sull'attività dovranno essere forniti dettagli in proposito.

- 15.5. Il beneficiario e i partner sono tenuti a informare la Commissione di tutti i seminari e le conferenze pubbliche organizzate nel quadro del progetto e a invitare la Commissione agli stessi con almeno 3 settimane di anticipo.

#### **Articolo 16 - Proprietà e utilizzo dei risultati**

- 16.1. Il beneficiario e i partner sono proprietari dei documenti, delle invenzioni brevettabili o brevettate e delle conoscenze tecniche acquisite nell'ambito del progetto.
- 16.2. Poiché la Commissione intende promuovere l'uso di tecniche e modelli rispettosi dell'ambiente, essa ritiene importante che il beneficiario metta a disposizione i documenti, i brevetti e le proprie competenze all'interno della Comunità in condizioni non discriminatorie e rispettose delle condizioni commerciali.
- 16.3. La Commissione si aspetta che il beneficiario e i partner rispettino le disposizioni del punto 16.2 per un periodo di 5 anni dopo il completamento del progetto.
- 16.4. Se il beneficiario si rifiuta, senza motivi legittimi, di fornire l'accesso ai prodotti in questione o di concedere licenze alle condizioni definite, la Commissione si riserva il diritto di applicare le norme di cui all'articolo 13 o, nel caso in cui il progetto sia stato portato a termine, di richiedere il rimborso parziale o totale del contributo comunitario.

#### **Articolo 17 - Disponibilità tecnica di materiali audiovisivi**

- 17.1. Il beneficiario deve presentare tutti i materiali audiovisivi prodotti nell'ambito del progetto su due tipi di supporto: videocassette VHS e pellicole professionali (Betacam SP o superiore) per consentirne in futuro la riproduzione. Il beneficiario dovrà inoltre comunicare l'indirizzo presso il quale saranno depositati gli originali.
- 17.2. Il beneficiario attribuirà alla Commissione il diritto non esclusivo di riprodurre, doppiare se necessario, distribuire o utilizzare la produzione di audiovisivi, in tutto o in parte, senza limiti di tempo, a scopi non commerciali anche nel corso di manifestazioni pubbliche. Tuttavia, la Commissione non deve essere considerata "coproduttore" dei programmi.
- 17.3. La Commissione si riserva il diritto di utilizzare le foto allegate alle relazioni tecniche per illustrare il materiale informativo da essa prodotto sul programma LIFE e/o sulla rete NATURA 2000. Essa si impegna a darne conto nelle relazioni.

#### **Articolo 18 - Giurisdizione**

- 18.1. Il Tribunale di primo grado e, in caso di appello, la Corte di giustizia delle Comunità europee sono gli unici qualificati a dirimere ogni controversia che dovesse sorgere tra la Commissione e il beneficiario in relazione al progetto.

## **PARTE II - Disposizioni finanziarie**

### **Articolo 19 - Contributo finanziario della Comunità al progetto**

- 19.1. L'ammontare del contributo finanziario della Comunità è determinato applicando le percentuali stabilite nella decisione è pari a € 1.060.000, applicabili ai costi ammissibili sostenuti.
- 19.2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti agli articoli 4.3 e 5.1, il beneficiario e i partner accettano che il contributo comunitario sia limitato alla quota necessaria per pareggiare le entrate e le spese necessarie per l'esecuzione del progetto.
- 19.3. Fatte salve le disposizioni specifiche relative ai progetti LIFE-Ambiente di cui all'articolo 32, il beneficiario accetta che degli eventuali profitti generati dal progetto durante la fase di realizzazione dello stesso si tenga conto come di introiti diretti del progetto. I profitti devono essere sempre dichiarati e la Commissione ridurrà il proprio contributo finanziario per riequilibrare entrate e spese.
- 19.4. Gli interessi maturati sugli importi versati dalla Commissione devono essere sempre dichiarati a quest'ultima e il relativo importo sarà dedotto dal contributo finanziario della Comunità.
- 19.5. Il beneficiario e gli eventuali partner accettano che il contributo finanziario della Comunità non costituisca un credito nei confronti della Commissione e che pertanto non possa essere in alcun modo assegnato a un altro organismo o trasferito a terzi.

### **Articolo 20 - Costi ammissibili**

- 20.1. Per essere considerati ammissibili i costi devono:
  - figurare nel bilancio preventivo del progetto;
  - essere direttamente connessi e necessari alla realizzazione del progetto di cui alla decisione;
  - essere ragionevoli e rispettare i principi di una gestione finanziaria corretta, in particolare per quanto riguarda la validità economica e il rapporto costi-benefici;
  - essere effettivamente sostenuti durante il periodo di realizzazione del progetto, così come definito nella decisione, essere iscritti nei registri o documenti fiscali del beneficiario e degli eventuali partner ed essere identificabili e controllabili. Un costo è considerato come sostenuto durante il periodo di realizzazione del progetto se:
    - l'obbligo giuridico di pagamento è stato contratto dopo la data di inizio del progetto e prima della sua conclusione,
    - l'esecuzione dell'attività ad esso corrispondente è iniziata dopo la data di inizio del progetto e si è conclusa prima del completamento del progetto (l'unica eccezione è rappresentata dal costo della revisione contabile indipendente;

- è stato pagato integralmente prima della presentazione del rapporto finale e del rendiconto finale delle spese e delle entrate.
- 20.2. I costi del personale sono imputati sulla base del tempo effettivamente dedicato al progetto. Sono calcolati in base alla retribuzione lorda effettiva, al lordo degli oneri sociali ma al netto di ogni altro costo. Il tempo lavorativo dedicato al progetto da ciascun dipendente (compresi i dipendenti pubblici nazionali e i dipendenti di enti pubblici statali che lavorano per il progetto) è registrato mediante fogli di presenza formalizzati e certificati dal beneficiario e dai suoi eventuali partner.
- 20.3. Le spese di viaggio sono imputate conformemente alle regole interne del beneficiario o partner.
- 20.4. I costi relativi all'assistenza esterna si riferiscono ai costi di subappalto (lavori effettuati da società esterne, noleggio o uso di beni strumentali e infrastrutture, contratti del personale di servizio, ecc.). Non è consentito il subappalto di attività del progetto che rappresentino più del 35% del totale dei costi ammissibili, a meno che ciò non sia espressamente previsto dal progetto.
- 20.5. Delle spese di ammortamento sui beni durevoli corrispondenti all'acquisto/fabbricazione o al leasing di beni strumentali o infrastrutture durante il periodo di realizzazione del progetto si può tener conto solo quando essi:
- figurano nell'inventario dei beni durevoli del beneficiario o dei partner (fatta eccezione eventualmente per i beni durevoli presi in leasing);
  - sono trattati come spese in conto capitale secondo i principi fiscali e contabili applicabili al beneficiario o ai partner del progetto;
  - sono acquistati o presi in leasing ai normali costi di mercato.
- 20.6. Le spese di ammortamento dei beni durevoli acquistati prima della data d'inizio del progetto sono considerati non ammissibili se non sono esplicitamente previsti nel progetto. In questo caso, i beni in questione vengono ammortizzati secondo i principi fiscali e contabili validi per il beneficiario o i partner.
- 20.7. La spesa per materiali di consumo si riferisce all'acquisto, fabbricazione, riparazione o uso di qualsiasi materiale, bene o bene strumentale che:
- non figura nell'inventario dei beni durevoli del beneficiario o dei partner del progetto;
  - non è trattato come una spesa in conto capitale secondo i principi fiscali e contabili applicabili al beneficiario o ai partner del progetto;
  - è direttamente connesso con l'attuazione del progetto (le forniture e i beni di consumo generici saranno imputati alla categoria delle spese generali).
- 20.8. Gli altri costi comprendono qualsiasi costo necessario per il progetto che non rientra in una categoria predefinita; di norma non devono superare il 5% del costo totale ammissibile del progetto. Le spese indicate devono essere verificabili e non devono eccedere i costi effettivi.
- 20.9. Le spese generali sono ammissibili come costi indiretti a condizione che siano reali, giustificabili e che non includano costi assegnati ad un'altra linea di bilancio. Le spese generali sono destinate a coprire costi generali indiretti necessari per assumere, gestire, sistemare e sostenere direttamente o indirettamente il personale che opera per il

progetto. Le spese generali possono essere connesse a beni strumentali e infrastrutture in loco.

## **Articolo 21 - Costi non ammissibili**

21.1. I costi elencati di seguito sono considerati non ammissibili e non possono pertanto essere presi in considerazione dalla Commissione per il computo dei costi totali del progetto:

- i costi sostenuti per azioni che fruiscono del sostegno di altri strumenti finanziari della Comunità,
- le perdite dovute al cambio,
- le spese inutili o dannose,
- le spese di distribuzione, di marketing e di pubblicità per promuovere prodotti o attività commerciali che non siano esplicitamente indicate nel progetto,
- le riserve per eventuali perdite o debiti futuri,
- gli interessi passivi e gli interessi sui prestiti,
- i debiti,
- spese di ricevimento e di rappresentanza, salvo quando dette spese siano accettate perché del tutto ed esclusivamente necessarie a realizzare le attività del progetto,
- gli eventuali costi relativi ad altri progetti finanziati da terzi,
- i beni e i servizi oggetto di donazioni, incluso il lavoro volontario,
- le spese di viaggio e di soggiorno e qualsiasi altra forma di remunerazione per conto degli agenti delle istituzioni della Comunità e dei gruppi esterni di controllo del progetto,
- studi non legati in modo specifico all'obiettivo del progetto finanziato,
- investimenti in infrastrutture importanti,
- attività di ricerca scientifica di base e relative attività di sviluppo tecnologico,
- i costi non ammissibili quali definiti nelle condizioni specifiche del programma LIFE-Ambiente all'articolo 33,
- L'acquisto di terreni, o qualsiasi altro costo connesso all'acquisto, o gli investimenti a carattere strutturale non innovativo, anche legati ad attività che hanno già dato risultati positivi a livello industriale, non sono considerati ammissibili al finanziamento.

## **Articolo 22 - Modalità di pagamento**

22.1. Il contributo finanziario della Comunità sarà erogato in tre rate, come specificato di seguito.

22.2. L'anticipo, pari al 40% del contributo comunitario massimo, è pagato entro 60 giorni a decorrere dal ricevimento di quanto segue:

- l'accettazione da parte del beneficiario della decisione che concede il sostegno finanziario,
- una richiesta di pagamento firmata con il nome e l'indirizzo del beneficiario, il nome e l'indirizzo della banca, le coordinate bancarie, il numero di riferimento del progetto ed eventuali riferimenti indicati dal beneficiario per identificare il pagamento,

- le organizzazioni senza fini di lucro non sono tenute a presentare la garanzia bancaria a meno che la Commissione non ne faccia esplicitamente richiesta.
- 22.3. Una seconda rata (pagamento intermedio), pari al 30% del contributo finanziario massimo della Comunità, sarà versata a condizione che sia stato sostenuto almeno il 30% dei costi totali previsti dal progetto. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal ricevimento di quanto segue:
- una richiesta di pagamento firmata con il nome e l'indirizzo del beneficiario, il nome e l'indirizzo della banca, le coordinate bancarie, il numero di riferimento del progetto ed eventuali riferimenti indicati dal beneficiario per identificare il pagamento,
  - il numero ufficiale di iscrizione all'Albo dei revisori dei conti, l'organizzazione, il nome e l'indirizzo del revisore, che devono essere indicati all'atto della richiesta del pagamento intermedio,
  - il rendiconto delle spese e delle entrate e il rapporto intermedio corrispondenti
- 22.4. Il saldo (pagamento finale) sarà versato entro 60 giorni a decorrere dal ricevimento di quanto segue:
- una richiesta di pagamento firmata con il nome e l'indirizzo del beneficiario, il nome e l'indirizzo della banca, le coordinate bancarie, il numero di riferimento del progetto ed eventuali riferimenti indicati dal beneficiario per identificare il pagamento,
  - il rendiconto delle spese e delle entrate corrispondente, il rapporto finale e la certificazione indipendente del bilancio
- 22.5. Se alla fine del progetto i costi ammissibili dovessero rivelarsi inferiori alle previsioni, il contributo della Commissione sarà limitato all'importo calcolato applicando ai costi in questione la percentuale fissata (49,95%).
- 22.6. La Commissione può sospendere il pagamento entro 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento. Il beneficiario sarà informato per iscritto dalla Commissione in merito alle ragioni della sospensione e alla natura delle informazioni complementari richieste. In tal caso si applica la procedura descritta all'articolo 13.1.
- 22.7. Se il periodo di 60 giorni previsto per il pagamento è stato sospeso, esso riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento delle informazioni complementari richieste.
- 22.8. Tutti i versamenti saranno effettuati a nome del beneficiario sul conto bancario indicato nella domanda di pagamento. Ogni modifica in tal senso deve essere immediatamente comunicata alla Commissione.
- 22.9. Il versamento si considera effettuato il giorno in cui viene addebitato sul conto bancario della Commissione.
- 22.10. Fatta salva la possibile sospensione del periodo di pagamento, i beneficiari non pubblici che abbiano ricevuto un pagamento in ritardo possono, entro i due mesi successivi allo stesso, richiedere il versamento degli interessi al tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue principali operazioni di finanziamento maggiorato di un punto e mezzo percentuale.

## **Articolo 23 - Rimborso**

- 23.1. Il beneficiario si impegna a rimborsare alla Commissione gli importi versati in eccedenza rispetto ai reali costi ammissibili, secondo le modalità e nei termini fissati dalla Commissione.
- 23.2. Nei casi di risoluzione della decisione, la Commissione può richiedere il rimborso totale o parziale delle somme versate al beneficiario. La Commissione fissa le condizioni e i termini di tale rimborso parziale o totale.
- 23.3. In caso di mancato rimborso da parte del beneficiario entro i termini fissati dalla Commissione, quest'ultima può aumentare le somme dovute mediante interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea sulle sue principali operazioni di finanziamento maggiorato di un punto e mezzo percentuale.
- 23.4. Le spese bancarie per il rimborso delle somme dovute alla Commissione sono a carico esclusivo del beneficiario.
- 23.5. La decisione di recupero, adottata dalla Commissione e trasmessa al beneficiario debitore dell'importo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 256 del trattato CE, dell'articolo 92 del trattato CECA e dell'articolo 164 del trattato Euratom.
- 23.6. Gli importi da rimborsare alla Commissione possono essere compensati con qualsiasi importo da questa dovuto al beneficiario.

## **Articolo 24 - Rendiconti delle spese e delle entrate**

- 24.1. I rendiconti delle spese e delle entrate devono essere presentati insieme ai rapporti intermedi e finali.
- 24.2. I rendiconti in questione devono essere presentati utilizzando il modello standard di cui all'allegato 2 delle NAS. Due copie degli stessi devono essere inviate alla Commissione e una al gruppo di controllo esterno del progetto designato dalla Commissione.
- 24.3. I giustificativi delle spese non devono essere allegati ai rendiconti in questione. Il beneficiario, tuttavia, su richiesta della Commissione dovrà fornire tutte le informazioni, comprese le fatture, necessarie per effettuare una valutazione delle spese e della corrispondente relazione sull'attività.
- 24.4. Gli importi menzionati nei rendiconti delle spese e delle entrate dovranno essere espressi esclusivamente in EURO (€). Eventuali pagamenti erogati in una valuta diversa dovranno essere convertiti in EURO dal beneficiario, utilizzando il tasso di cambio applicato dalla Banca centrale europea il primo giorno del mese in cui il rendiconto delle spese e delle entrate è presentato alla Commissione. In casi eccezionali, e su richiesta del beneficiario, la Commissione può accettare che quest'ultimo utilizzi il tasso in vigore il primo giorno del mese in cui la spesa è stata sostenuta.

## **Articolo 25 - Imposta sul valore aggiunto**

- 25.1. Se il beneficiario o i suoi partner non possono recuperare l'IVA versata nel corso del progetto, l'importo della stessa sarà considerato ammissibile.
- 25.2. Perché gli importi dell'IVA possano essere considerati ammissibili, il beneficiario dovrà produrre una dichiarazione delle autorità nazionali attestante che il beneficiario o i suoi partner non hanno titolo a recuperare l'IVA versata per i beni e i servizi necessari al progetto.

## **Articolo 26 - Revisione indipendente del bilancio**

- 26.1. La Commissione esige che un revisore dei conti nominato dal beneficiario certifichi i resoconti delle spese e delle entrate forniti alla Commissione nel rapporto finale.
- 26.2. Il revisore dovrà verificare il rispetto delle legislazioni nazionali e delle norme contabili e dovrà inoltre certificare che tutte le spese sostenute sono conformi alle norme amministrative standard del programma LIFE.

## **Articolo 27 - Controllo finanziario della Commissione**

- 27.1. La Commissione, o un mandatario da essa debitamente autorizzato, potrà sottoporre il beneficiario e i partner a un controllo finanziario in qualsiasi momento durante l'esecuzione del contratto e fino a 5 anni dopo la conclusione del progetto o il versamento dell'ultima rata del contributo comunitario, come indicato all'articolo 23.
- 27.2. Il controllo finanziario in questione avrà carattere riservato.
- 27.3. La Commissione o i suoi eventuali mandatarî autorizzati potranno avere accesso alla documentazione necessaria per verificare l'ammissibilità delle spese sostenute dai partecipanti, come fatture, estratti degli stipendi, ecc.
- 27.4. La Commissione si impegna a fare in modo che i suoi mandatarî autorizzati trattino con la dovuta riservatezza i dati cui hanno accesso e che sono stati loro forniti.
- 27.5. La Commissione può verificare l'uso che il beneficiario e i partner fanno del contributo finanziario della Comunità.
- 27.6. La relazione sui risultati del controllo finanziario sarà inviata al beneficiario e ai partner interessati. Essi potranno inviare alla Commissione le proprie osservazioni entro un mese dal ricevimento della stessa. La Commissione potrebbe non prendere in considerazione le osservazioni inviate dopo il termine ultimo.
- 27.7. Sulla base delle conclusioni del controllo finanziario, la Commissione adotterà tutte le misure ritenute appropriate, inclusa una decisione di recupero relativa a una parte dei pagamenti erogati o alla loro totalità.
- 27.8. La Corte dei conti, sulla base delle proprie procedure, potrà verificare l'uso che viene fatto del contributo finanziario erogato dalla Comunità nel quadro della decisione.

## **Articolo 28 - Controlli e ispezioni del progetto**

- 28.1. Il beneficiario si impegna a garantire al personale della Commissione e alle persone da essa autorizzate un accesso adeguato ai luoghi in cui viene realizzato il progetto e a tutti i documenti relativi alla gestione tecnica e finanziaria dello stesso. L'accesso consentito alle persone autorizzate dalla Commissione può essere subordinato al rispetto di norme di riservatezza da concordare tra la Commissione e il beneficiario.
- 28.2. I controlli in questione possono essere effettuati fino a cinque anni dopo la conclusione del progetto o l'erogazione dell'ultima rata del contributo come stabilito all'articolo 27.1.
- 28.3. I controlli in questione avranno carattere riservato.
- 28.4. Il beneficiario e i partner dovranno fornire adeguata assistenza alla Commissione o ai suoi mandatari autorizzati.

## **PARTE III – Impegni specifici dei partecipanti**

### **Articolo 29 - Cofinanziamento del beneficiario**

Il beneficiario si impegna a cofinanziare il progetto per un importo pari a € 2.696.672,00

### **Articolo 30 - Cofinanziamenti dei partner**

I partner si impegnano a cofinanziare il progetto in particolare:

- 30.1. SUN spa contribuisce con una quota di € 237.300,00
- 30.2. ASSA spa contribuisce con una quota di € 255.560,00
- 30.3. Università del Piemonte Orientale - Dipartimento Studi, impresa e territorio contribuisce con una quota di € 75.000

### **Articolo 31 - Durata dell'accordo**

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui viene sottoscritto da tutti i partecipanti al progetto e rimarrà in vigore fino a quando il beneficiario non avrà assolto a tutti i propri obblighi verso gli uffici della Commissione.

### **Articolo 32 - Liquidazione dei cofinanziamenti ai partner da parte del beneficiario**

Il beneficiario a fronte della presentazione di rendiconti specifici sullo stato di avanzamento delle spese da parte dei partner, provvederà a liquidare ad essi le quote di finanziamento comunitario secondo le seguenti percentuali

- 32.1. Alla società SUN spa spetta un contributo comunitario di € 140.000,00 a fronte di spese complessive di € 237.300,00

- 32.2. Alla società ASSA spa spetta un contributo comunitario di € 140.000,00 a fronte di spese complessive di € 255.560,00
- 32.3. All'Università del Piemonte Orientale - Dipartimento Studi, impresa e territorio, spetta un contributo comunitario di € 76.200 a fronte di spese complessive di 75.000,00

### **Articolo 33 - Disposizioni generali**

Il presente accordo è disciplinato dalle leggi dello Stato italiano.

Le parti si adopereranno per comporre eventuali controversie connesse al presente contratto al di fuori della sede giudiziale. Qualora non si raggiunga un accordo in tempi ragionevoli, le parti convengono che il Foro di Novara sarà il foro competente per tutte le controversie legali connesse al presente contratto.

Il presente accordo viene redatto in due copie, più una per ciascun partecipante.

Novara, li \_\_\_\_\_

Firme